



47

COMUNE DI GAIRO

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 29/01/2014

INDICE

1. CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI;
 - ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO;

1. CAPO II- DICHIARAZIONE – AVVISO E DENUNCIA DI MORTE, ACCERTAMENTO DEI DECESSI;
 - ART. 2 - DICHIARAZIONE E AVVISO DI MORTE;
 - ART. 3 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE;
 - ART. 4 - COMUNICAZIONE DEI RISCONTRI DIAGNOSTICI E AUTOPSIE;
 - ART. 5 - COMPITI DELL' UFFICIALE DI STATO CIVILE;
 - ART. 6 - ACCERTAMENTO DELLA MORTE;
 - ART. 7 - MEDICO NECROSCOPO;
 - ART. 8 - RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O DI RESTI MORTALI;
 - ART. 9 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA;
 - ART. 10 - DISPOSIZIONI PER I NATI MORTI;
 - ART. 11 - TRASPORTO E SEPOLTURA DEI FETI;

1. CAPO III - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI;
 - ART. 12 - PERIODO ORDINARIO;
 - ART. 13 - PERIODO RIDOTTO;
 - ART. 14 - PERIODO PROTRATTO;
 - ART. 15 - MANIFESTAZIONI DI VITA;
 - ART. 16 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE;

1. CAPO IV - TRASPORTO DEI CADAVERI;
 - ART. 17 - TRASPORTO NEL TERRITORIO COMUNALE;
 - ART. 18 - PRECAUZIONI PER IL TRASPORTO;
 - ART. 19 - REQUISITI DEI CARRI FUNEBRI;
 - ART. 20 - RIMESSE DEI CARRI FUNEBRI;
 - ART. 21 - ORARIO MODALITA' E PERCORSO;
 - ART. 22 - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO;
 - ART. 23 - TRATTAMENTO E TRASPORTO DI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE;
 - ART. 24 - TRATTAMENTO E TRASPORTO DI CADAVERI PORTATORI DI RADIOATTIVITA';
 - ART. 25 - TRASPORTO DI SALME DA O PER UNO DEGLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO;
 - ART. 26 INTRODUZIONE IN ITALIA DI SALME DA STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO;
 - ART. 27 - ESTRADIZIONE DALL'ITALIA VERSO STATI NON ADERENTE ALLA CONVENZIONE DI BERLINO;
 - ART. 28 - CARATTERISTICHE DELLE CASSE METALLICA E DI LEGNO;
 - ART. 29 - USO DELLA SOLA CASSA DI LEGNO PER BREVI FRAGITTI;
 - ART. 30 - CASSE DI MATERIALI DIVERSI;
 - ART. 31 - TRATTAMENTO ANTIPUTREFATTIVO;

- ART. 32 - TRASPORTO DEI CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO ED ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE;
 - ART. 33 - TRASPORTO DI OSSA UMANE E DI RESTI MORTALI;
1. CAPO V -..DISPOSIZIONI GENERALI SUL CIMITERO COMUNALE;
- ART. 34 - SEPOLTURE OBBLIGATORIE NEL CIMITERO;
 - ART. 35 - SEPOLTURE CONSENTITE;
 - ART. 36 - SERVIZIO DI CUSTODIA;
1. CAPO VI - CAMERA MORTUARIA;
- ART. 37 – OBBLIGATORIETA';
 - ART. 38 – CARATTERISTICHE;
1. CAPO VII – OSSARIO - COMUNE;
- ART. 39 – CARATTERISTICHE;
1. CAPO VIII- PIANO REGOLATORE CIMITERIALE;
- ART. 40 - PREDISPOSIZIONE DEL P.R.C.;
1. CAPO IX - TUMULAZIONE E DEPOSITO PROVVISORIO:
- ART. 41-TUMULAZIONI;
 - ART. 42 - CARATTERISTICHE DEI LOCULI;
 - ART. 43 - DEPOSITO PROVVISORIO;
1. CAPO X – ESTUMULAZIONI;
- ART. 44 - ESTUMULAZIONI ORDINARIE;
 - ART. 45 - ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE;
 - ART. 46 - DIVIETO RIDUZIONE DI CADAVERE;
 - ART. 47 - OGGETTI RECUPERABILI;
1. CAPO XI - RIFIUTI E MATERIALI RESIDUI;
- ART. 48 - SMALTIMENTO RIFIUTI;
 - ART. 49 - MATERIALI RESIDUI;
1. CAPO XII - CONCESSIONI PER TUMULAZIONI;
- SEZIONE I - NORME COMUNI;
 - ART. 50 -LE CONCESSIONI;
 - ART. 51 - DIVIETO DI SPECULAZIONE;
 - ART. 52 - TARIFFA DELLE CONCESSIONI E RESPONSABILITA';
 - SEZIONE II - CONCESSIONI DI LOCULI COMUNALI E DI AREE CIMITERIALI;
 - ART. 53 - CONCESSIONE DI LOCULO COMUNALE;
 - ART. 54 - CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI PER TOMBA PRIVATA;
 - ART. 55 - PROGETTO E COSTRUZIONE DELLA TOMBA PRIVATA;
 - SEZIONE III - MANUTENZIONE - DECADENZA E RINUNCIA;
 - ART. 56 – MANUTENZIONE;
 - ART. 57 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE;
 - ART. 58 - RINUNCIA DI CONCESSIONE;
 - SEZIONE IV - CARATTERISTICHE DELLE TOMBE - AUTORIZZAZIONE EDILIZIA;
 - ART. 59 - CARATTERISTICHE DELLE TOMBE;

- ART. 60 - ELABORATI PROGETTUALI;
- ART. 61 - AUTORIZZAZIONE EDILIZIA;
- ART. 62 - ESECUZIONE LAVORI COLLAUDO – AGIBILITA';

• SEZIONE V - LAVORI E IMPRESE PRIVATI;

- ART. 63 - ORARIO E PERMESSO;
- ART. 64 – CANTIERE;
- ART. 65 - RESPONSABILITA' PER DANNI;

1. CAPO XIII - PERSONALE COMUNALE;

- ART. 66 - DIPENDENTI ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI;
- ART. 67 – ADDETTI AL CIMITERO

1. CAPO XIV - POLIZIA INTERNA ;

- ART. 68 - APERTURA AL PUBBLICO;
- ART.69 - LIMITI DI ACCESSO;
- ART. 70 - RITI RELIGIOSI;
- ART. 71 - DIVIETI PARTICOLARI;
- ART. 72 - LAPIDI ED OGGETTI FUNEBRI;
- ART. 73 – CREMAZIONE;

1. CAPO XV - NORME VARIE E FINALI;

- ART. 74 – SANZIONI;
- ART. 75 - RINVIO AD ALTRE NORME;
- ART. 76 - UFFICI COMUNALI COMPETENTI;
- ART. 77 - DIRITTO DI VISIONE E DI COPIA;
- ART. 78 - ABROGAZIONE DI ALTRE NORME;
- ART. 79 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA CONCESSIONE DI AREE E LOCULI CIMITERIALI;

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, previsto dall'art. 344 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, contiene le disposizioni di igiene e sanità disciplinanti i servizi di polizia mortuaria e cimiteriali che il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e le altre vigenti norme legislative e regolamentari in materia attribuiscono al Comune.
2. Le funzioni comunali di polizia mortuaria e di vigilanza del cimitero comunale sono esercitate dal Sindaco avvalendosi dei seguenti uffici e servizi:
 - a) Ufficio di Stato Civile: adempimenti connessi e conseguenti alla denuncia di morte di persone;
 - b) Ufficio Tecnico comunale: lavori di costruzione, ampliamento e manutenzione delle opere cimiteriali di competenza comunale; rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie per opere cimiteriali private; personale addetto al cimitero; concessioni d'uso delle aree e dei loculi;
 - c) Corpo Polizia Comunale: ordine pubblico, vigilanza e repressione delle violazioni al presente regolamento.
 - d) Ufficio di ragioneria: adempimenti amministrativi e finanziari relativi agli atti di natura finanziaria delle entrate e delle uscite connessi all'espletamento delle predette funzioni.

CAPO II

DICHIARAZIONE – AVVISO E DENUNCIA DI MORTE, ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 2

DICHIARAZIONE E AVVISO DI MORTE

1. La dichiarazione di morte di persona defunta nel territorio di questo Comune è fatta, entro 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello stato civile del luogo da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
2. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da persone che ne sono informate.
3. La dichiarazione di morte è redatta su apposito modulo disponibile presso l'ufficio comunale, sottoscritto dal dichiarante e dall'Ufficiale dello stato civile.
4. In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine previsto nel primo comma, all'Ufficiale dello stato civile con le indicazioni stabilite nell'art. 140 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

ART. 3

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1. I medici, a norma dell'art. 103, sub a), del RD 1265/34, devono per ogni morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nell'ipotesi di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, hanno l'obbligo di fare denuncia della causa di morte, osservando le disposizioni di cui all'art. 4.
4. La denuncia della causa di morte, di cui ai precedenti commi, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
5. In caso di morte di persona cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa

di morte deve essere fatta con le modalità previste dal regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/1990.

6. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

ART. 4

COMUNICAZIONE DEI RISCONTRI DIAGNOSTICI E AUTOPSIE

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale e della casa di cura, comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica delle schede di morte di cui all'art. 3.

2. I medici che hanno eseguito autopsie devono comunicare al Sindaco i relativi risultati limitatamente alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità va data urgente comunicazione al Sindaco e al Medico del Dipartimento d'Igiene della competente ASL. Tale comunicazione vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del RD 1265/34, e successive modificazioni.

ART. 5

COMPITI DELL' UFFICIALE DI STATO CIVILE

1. Oltre i compiti previsti negli artt. 136 e seguenti del RD 1238/39, l'Ufficiale dello stato civile provvede:

- nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, a dare immediatamente informazione all'ASL competente per territorio ove è avvenuto il decesso;

- ad inviare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, copia della scheda di morte di cui al precedente art. 3, all'ASL nel cui territorio è compreso il comune ove è avvenuto il decesso;

- a comunicare all'ASL i risultati dei riscontri diagnostici e delle autopsie limitatamente alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda di cui all'art. 3;

- ove dalla scheda di morte risulta o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, a dare immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

ART. 6

ACCERTAMENTO DELLA MORTE

1. All'accertamento della morte provvede il medico necroscopo, il quale deve redigere apposito certificato scritto, che l'Ufficiale dello stato civile allega al registro degli atti di morte.

2. La visita del medico necroscopo, finalizzata all'accertamento della morte, deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli art. 12,13 e 14, e comunque non dopo le trenta ore.

ART. 7

MEDICO NECROSCOPO

1. Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 141 del RD 1238/39, sono esercitate dal Medico del Dipartimento di Igiene della ASL o da un medico dallo stesso delegato.

2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Medico del Dipartimento di Igiene della ASL che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art 365 del C.P.

ART. 8

RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O DI RESTI MORTALI

1. Chiunque rinviene parti di cadavere o anche di resti o di ossa umane ha l'obbligo di informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla ASL.

2. Salvo che l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, la ASL incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria affinché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 9

AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. Non si può procedere alla sepoltura nel cimitero comunale senza la preventiva apposita autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile, da redigersi su carta semplice e senza alcuna spesa.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero comunale di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 8.
3. Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti sarà subordinato al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 10

DISPOSIZIONI PER I NATI MORTI

1. Per i bambini nati morti o morti posteriormente alla nascita, salvo gli adempimenti di cui all'art. 74 del RD 1238/39, si applicano le disposizioni previste negli articoli precedenti.

ART. 11

TRASPORTO E SEPOLTURA DEI FETI

1. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'ASL.
2. A richiesta dei genitori, nel cimitero comunale possono essere raccolti con la stessa procedura di cui al primo comma anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla ASL accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 12

PERIODO ORDINARIO

1. Prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamento conservativo, né essere tumulato.
2. E' consentito ridurre il predetto termine nei casi di cadaveri decapitati o maciullati, nonché nei casi in cui il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2/12/1975, n. 644 e successive modificazioni.

ART. 13

PERIODO RIDOTTO

1. Il Sindaco, su proposta del Medico del Dipartimento di Igiene della ASL, può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore qualora:
 - la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità;
 - il cadavere presenti segni di putrefazione;
 - altre ragioni speciali lo richiedano.

ART. 14

PERIODO PROTRATTO

1. L'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art.12, nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente.

ART. 15

MANIFESTAZIONI DI VITA

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino e che non impediscano di rilevare eventuali manifestazioni di vita.
2. A questo fine è assicurata apposita assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se il corpo è depositato a domicilio, ovvero da parte di personale preposto, se il corpo è depositato in locali comunali di osservazione, utilizzando all'occorrenza anche idonei mezzi elettromeccanici.
3. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il Medico del Dipartimento d'Igiene dell'ASL adotta le misure cautelative necessarie.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dalla ASL in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all' art 100 del DPR 185/61.

ART. 16

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

1. Nel locale destinato a deposito d'osservazione sono ricevute e tenute in osservazione, per il prescritto periodo, le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

CAPO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 17

TRASPORTO NEL TERRITORIO COMUNALE

1. Nell'ambito del territorio comunale il servizio di trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione o al cimitero è esercitato da terzi, salvo che il Consiglio Comunale non decida l'esercizio dello stesso servizio da parte del Comune con il diritto di privativa.
2. Le spese del servizio di trasporto effettuato ai sensi del primo comma sono a carico del Comune in carro chiuso che garantisca comunque una forma decorosa:
 - a) nel caso che il defunto o la sua famiglia versino in stato di assoluta indigenza;
 - b) per le persone decedute in solitudine e per le quali nessuno richieda i funerali.
3. Nelle ipotesi di cui al secondo comma il trasporto gratuito è disposto con decreto del Sindaco, da sottoporre alla presa d'atto, pena la decadenza di diritto, della Giunta Comunale entro trenta giorni.
4. La vigilanza ed il controllo sul servizio di trasporto compete all'ASL, la quale con apposita relazione riferisce al Sindaco sullo stato e propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
5. Il Comune consente di eseguire nel proprio territorio il trasporto delle salme quando sono richiesti servizi o trattamenti speciali.

ART. 18

PRECAUZIONI PER IL TRASPORTO

1. Qualora il trasporto di cadaveri sia effettuato prima che sia trascorso il prescritto periodo di

osservazione, durante il trasporto devono essere adottate le precauzioni necessarie a non ostacolare e fare rilevare eventuali manifestazioni di vita.

ART. 19

REQUISITI DEI CARRI FUNEBRI

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalla ASL, che deve controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione d'idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

ART. 20

RIMESSE DEI CARRI FUNEBRI

1. I carri funebri possono essere ricoverati, anche per brevi periodi di tempo, esclusivamente in apposite rimesse, le quali devono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi necessari per la pulizia e la disinfezione degli stessi carri.
2. L'autorizzazione di agibilità delle rimesse è rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico, previo accertamento che siano state osservate le disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi e che il Medico del Dipartimento di Igiene dell'ASL abbia dichiarato l'idoneità dei locali e delle attrezzature.
3. Nel raggiungere la rimessa il carro deve evitare le vie cittadine maggiormente frequentate.
4. Al termine di ogni trasporto di cadavere il carro funebre deve essere immediatamente ed adeguatamente lavato e disinfettato.

ART. 21

ORARIO MODALITA' E PERCORSO

1. Il Sindaco con apposita ordinanza disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
2. Il trasporto della salma dal luogo del decesso al luogo di culto o al cimitero avviene per la via più breve, con corteo a passo;
3. Durante il trasporto non è consentita alcuna sosta, salvo che presso il luogo di culto per il tempo necessario allo svolgimento del rito funebre religioso;
4. Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno 10 minuti prima dell'ora fissata per la partenza.

ART. 22

AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO

1. Il Sindaco autorizza con decreto l'incaricato:
 - a) del trasporto di un cadavere al cimitero.
 - b) del trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane nell'ambito del territorio comunale, ma in luogo diverso dal cimitero;
 - c) del trasporto di un cadavere, di resti mortali, di ossa umane per essere seppelliti nel cimitero di altro comune, al cui Sindaco è trasmessa l'autorizzazione.
2. Qualora durante il trasporto per il seppellimento in altro Comune sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, il decreto di autorizzazione al trasporto deve essere comunicato anche ai Sindaci dei comuni interessati.
3. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto d'autorizzazione rilasciato dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

ART. 23

**TRATTAMENTO E TRASPORTO DI MORTI
PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE**

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito, ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. L'autorizzazione al trasporto di cui all'art. 17 comma 5, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato riposto nella duplice cassa prevista dagli artt. 28 e segg., seguendo le prescrizioni di cui al primo comma e all'art. 24.
4. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli artt. 25,26 e 27 quando la morte sia dovuta ad una malattia infettivo - diffusiva di cui all'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità.

ART. 24

**TRATTAMENTO E TRASPORTO
DI CADAVERI PORTATORI DI RADIOATTIVITA'**

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la ASL dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma sia effettuato osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 25

**TRASPORTO DI SALME DA O PER UNO DEGLI STATI ADERENTI
ALLA CONVENZIONE DI BERLINO**

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata e resa esecutiva in Italia con Regio Decreto 1° luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

ART. 26

**INTRODUZIONE IN ITALIA DI SALME DA STATI NON ADERENTI ALLA
CONVENZIONE DI BERLINO**

1. Per l'introduzione in questo Comune di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata :
 - a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art 30 del DPR 285/90;
 - b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.
2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli affari esteri, al Prefetto di questa provincia che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, ed il Prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

ART. 27

**ESTRADIZIONE DALL'ITALIA VERSO STATI
NON ADERENTE ALLA CONVENZIONE DI BERLINO**

1. Per l'estradizione da questo Comune di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto di questa provincia, corredata dei seguenti documenti :

- a) nulla osta per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- b) certificato della ASL attestante il rispetto delle norme di cui all'art. 30 del DPR 285/90;
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. Il Prefetto, ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

ART. 28

CARATTERISTICHE DELLE CASSE METALLICA E DI LEGNO

1. Per il trasporto di salma da o per uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, ovvero da Comune a Comune in Italia, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm.. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

ART. 29

USO DELLA SOLA CASSA DI LEGNO PER BREVI TRAGITTI

1. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 23, e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

ART. 30

CASSE DI MATERIALI DIVERSI

1. Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per la cassa di materiali diversi da quelli previsti dall'art 30 del DPR 285/90, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

ART. 31

TRATTAMENTO ANTIPUTREFATTIVO

1. Per il trasporto di cui agli artt. 28 e 29 nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo,

oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

ART. 32

TRASPORTO DEI CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO ED ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

ART. 33

TRASPORTO DI OSSA UMANE E DI RESTI MORTALI

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt. 19 e 23.

2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

3. Se le ossa e i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la predetta cassetta di zinco dovrà recare l'indicazioni del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI SUL CIMITERO COMUNALE

ART. 34

SEPOLTURE OBBLIGATORIE NEL CIMITERO

1. Nel cimitero comunale devono essere seppelliti, salva richiesta per altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, aventi in vita la residenza in altro Comune;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del territorio del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita in questo Comune, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nello stesso cimitero;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento dalle persone aventi il diritto di essere seppelliti, all'atto della morte, nel cimitero di questo Comune;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

ART. 35

SEPOLTURE CONSENTITE

1. Oltre alle sepolture obbligatorie di cui all'art. 34, possono essere seppellite le salme o i resti delle persone decedute o nate in altro Comune, purché:

- a) almeno uno dei genitori sia nato in questo Comune;
- b) almeno uno dei genitori sia residente in questo Comune alla data del decesso della persona da tumulare;
- c) almeno uno dei due coniugi o un figlio siano residenti in questo Comune alla data del decesso della persona da tumulare;

ART. 36

SERVIZIO DI CUSTODIA

1. Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, aggiorna un apposito registro, previamente vidimato su ogni pagina dal Sindaco, sul quale iscrive:

- a) le tumulazioni che sono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del

defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al precedente art. 9; l'anno, il giorno della tumulazione;

b) qualsiasi variazione avvenuta a seguito di estumulazione e trasporto di cadaveri.

CAPO VI CAMERA MORTUARIA

ART. 37 OBBLIGATORIETA'

1. Il cimitero comunale deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta prima del seppellimento.
2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esista, e deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.
3. Nel caso in cui il cimitero sia sprovvisto del deposito di osservazione, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni ed alla sorveglianza di cui all'art 15.

ART. 38 CARATTERISTICHE

1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
2. Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2.00, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

CAPO VII OSSARIO COMUNE

ART. 39 CARATTERISTICHE

1. Il cimitero comunale deve essere dotato di almeno un ossario comune ove raccogliere e conservare, in perpetuo ed in forma indistinta, le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni che non siano richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero ovvero le ossa comunque rinvenute di cui non si conosce l'identità.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla libera vista e disponibilità del pubblico.

CAPO VIII PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 40 PREDISPOSIZIONE DEL P.R.C.

Il Piano Regolatore Cimiteriale è stato approvato con delibera di C. C. n° 18 del 12/03/2008.

Nella elaborazione del piano si deve tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;

- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale.
 - b) tumulazioni individuali (loculi);
 - c) ossario comune;
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR 285/90.
5. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
7. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

CAPO IX

TUMULAZIONE E DEPOSITO PROVVISORIO

ART. 41

TUMULAZIONI

La tumulazione è una forma di sepoltura. Può essere effettuata in un loculo costruito dal Comune o in una tomba privata, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

ART. 42

CARATTERISTICHE DEI LOCULI

1. I loculi possono essere costruiti a più piani sovrapposti.
2. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno, libero per il diretto accesso al feretro.
3. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
4. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi per metro quadrato.
5. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
6. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
7. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
8. E' consentita, altresì, la chiusura con pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

ART. 43

DEPOSITO PROVVISORIO

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

1. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una tomba privata;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 20 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'Ufficio Comunale.

4. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a tumulare la salma.

CAPO X ESTUMULAZIONI

ART. 44

ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni delle salme depositate sia nei loculi di proprietà comunale che in sepolture private (salvo, per queste ultime, quelle a concessione perpetua), si eseguono allo scadere del periodo della concessione quando la stessa non viene più rinnovata.
2. Le estumulazioni sono regolate dal Sindaco.

ART. 45

ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Le estumulazioni straordinarie delle salme tumulate possono essere effettuate prima del periodo ordinario nei seguenti casi:
 - a) su ordine dell'autorità giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia,
 - b) su autorizzazione del Sindaco, al fine del trasporto in altra sede.
2. Il trasporto di cui alla lettera b) può eseguirsi a condizione che, aperto il tumulo, il Medico del Dipartimento di Igiene constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.
4. Tali estumulazioni devono essere eseguite alla presenza di un medico del Dipartimento di Igiene della ASL e dell'incaricato del servizio di custodia.

ART. 46

DIVIETO RIDUZIONE DI CADAVERE

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione, se non sono trascorsi almeno 30 anni dalla sepoltura.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art 410 del codice penale.

ART. 47

OGGETTI RECUPERABILI

1. Gli oggetti preziosi o ricordi rinvenuti nel feretro o sul cadavere, all'atto dell'estumulazione, devono essere consegnati dal responsabile del servizio di custodia al parente più prossimo presente del defunto, previa redazione di apposito verbale sottoscritto dal predetto responsabile e dal parente ricevente.
2. Quando la consegna di cui al precedente comma non sia possibile tali oggetti sono trasmessi dal predetto responsabile al Sindaco affinché siano consegnati ai parenti.

CAPO XI

RIFIUTI E MATERIALI RESIDUI

ART. 48

SMALTIMENTO RIFIUTI

1. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati ai rifiuti urbani e devono essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa.
2. Il Comune provvede o direttamente o per mezzo di ditta in regola con l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al DM 21/6/1991 n. 324 allo smaltimento dei rifiuti citati al primo comma.

ART. 49

MATERIALI RESIDUI

1. I materiali edili o gli oggetti di arte funebre dismessi da sepolture private concesse a tempo determinato possono essere riutilizzati all'interno dello stesso cimitero comunale.
2. I materiali e gli oggetti abbandonati passano nella disponibilità del Comune che può utilizzarli all'interno dello stesso cimitero per migliorie da apportare ad altri manufatti ovvero, se in cattivo stato di conservazione, ne dispone lo smaltimento.
3. Il Comune provvede a conservare nel cimitero o in altro luogo le opere di pregio artistico o storico non richieste dai legittimi eredi del defunto o del concessionario.

CAPO XII

CONCESSIONI PER TUMULAZIONI

SEZIONE I

NORME COMUNI

ART. 50

LE CONCESSIONI

1. Le persone maggiorenni residenti in questo Comune hanno diritto di ottenere, previa apposita istanza scritta, la concessione per l'uso di un'area cimiteriale o per l'uso di un loculo di proprietà del Comune.
2. La concessione è rilasciata dal Responsabile del servizio competente, previa determinazione di assegnazione dello stesso, secondo l'ordine cronologico di pervenimento delle rispettive istanze, previo accertamento del versamento della tariffa e del rispetto delle norme legislative e regolamentari.
3. Tutte le concessioni sono a tempo determinato e le loro durata, prevista dal presente regolamento in 99 anni, decorre dalla data in cui sono sottoscritte dal Responsabile.
4. Sull'atto di concessione devono essere riportati gli elementi essenziali identificanti il concessionario e l'area o il loculo concesso, nonché le principali condizioni della concessione e dell'uso relativo.
5. La domanda di rinnovo della concessione, nei casi in cui è possibile, può essere presentata entro

tre mesi dalla sua scadenza, per la durata e la tariffa vigenti al momento del rinnovo, pena la decadenza di diritto.

6. In caso di mancato rinnovo della concessione, il Responsabile del servizio, previo manifesto pubblico, da affiggere all'Albo pretorio ed in luoghi pubblici, avverte gli eventuali eredi che ove non provvedano entro un congruo tempo alla estumulazione delle salme e alla demolizione e trasporto dei residui materiali edili, vi provvederà lo stesso Comune addebitando loro le spese. Qualora gli eredi non provvedano alla demolizione della costruzione, il Comune ha facoltà di riutilizzarla affidandola in concessione o demolirla e dare in concessione l'area, senza che i predetti eredi possano vantare alcunché a qualsiasi ragione o titolo.

7. Nell'ipotesi che il concessionario o i suoi eredi siano irreperibili, le comunicazioni si intendono notificate con la loro affissione per 30 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune.

8. Le concessioni di durata perpetua, rilasciate anteriormente alla data d'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, possono essere revocate secondo quanto previsto dalla legge.

ART. 51

DIVIETO DI SPECULAZIONE

1. Non possono essere rilasciate concessioni a persone o ad associazioni o enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

2. Il concessionario che delle sepolture a lui concesse faccia oggetto di lucro o di speculazione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo della tariffa della concessione vigente al momento della consumazione dell'illecito. Tale sanzione è applicata dal Responsabile con apposita ingiunzione resa esecutiva dal Pretore ai sensi del DPR n. 639/1910.

3. E' vietato al concessionario di un'area cimiteriale destinata a sepoltura privata vendere o affittare: in tutto o in parte, l'area cimiteriale o le opere murarie costituenti la tomba; uno o più dei loculi, o parte della costruzione, pena la decadenza di diritto dell'atto di compravendita o di affitto stipulato tra le parti interessate e la decadenza della concessione dell'area o della parte dei loculi.

4. Nel caso di decadenza anche parziale della concessione, al concessionario o ai suoi eredi non è dovuto alcunché a qualsiasi ragione o titolo neppure per le eventuali opere edili già realizzate, le quali possono essere, previa autorizzazione del Responsabile, demolite e portate via dallo stesso concessionario.

5. Le concessioni per l'uso di aree per la costruzione di tombe private a sistema di tumulazione individuale o collettiva e dei loculi comunali non sono mai trasferibili per atto tra vivi o "mortis causa", a qualsiasi ragione o titolo, a soggetti diversi da quanti abbiano diritto a titolo originario alla sepoltura, pena la nullità di diritto dell'atto di trasferimento.

ART. 52

TARIFFA DELLE CONCESSIONI E RESPONSABILITA'

1. Le concessioni sono fatte con l'applicazione della tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.

2. Per le tariffe fare riferimento all'appendice I.

2. La Giunta Comunale può esentare i non abbienti dal pagamento della tariffa per la sepoltura nei loculi di proprietà comunale.

SEZIONE II

CONCESSIONI DI LOCULI COMUNALI E DI AREE CIMITERIALI

ART. 53

CONCESSIONE DI LOCULO COMUNALE

1. La concessione del loculo comunale è rilasciata all'atto del decesso della persona la cui salma deve essere tumulata.

2. L'uso di loculo comunale è concesso soltanto per la tumulazione della salma della persona per cui è stata rilasciata la concessione. La concessione è a tempo determinato per la durata di 99 anni e

può essere rinnovata.

3. Il loculo, una volta estumulata la salma o i resti della salma, anche se prima della scadenza della concessione, tornano nella piena e gratuita disponibilità del Comune.

4. Le concessioni di loculi non sono trasferibili per atto tra vivi o "mortis causa", a qualsiasi ragione o titolo, ed i loculi non possono essere utilizzati per tumulare salme o resti di persone diverse da quelle per cui sono state rilasciate, pena la nullità di diritto del relativo atto di trasferimento e la decadenza di diritto della concessione stessa.

5. La concessione dei loculi avverrà secondo il seguente criterio:

- dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra.

ART. 54

CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI PER TOMBA PRIVATA

1. L'uso dell'area per la costruzione di una tomba privata a sistema di tumulazione è concesso, per la durata di 99 anni, salvo rinnovo.

2. La concessione cimiteriale di cui al comma precedente è fatta, a seguito di domanda, con atto pubblico ricevuto dal segretario comunale ovvero per scrittura privata.

ART. 55

PROGETTO E COSTRUZIONE DELLA TOMBA PRIVATA

1. Il concessionario di una area per la costruzione della tomba deve presentare al Comune, entro 6 mesi dalla data di rilascio della concessione dell'area, il progetto relativo correlato dagli elaborati preventivamente determinati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

2. Sul progetto sono espressi i pareri, dapprima dell'Ufficio Tecnico comunale e, poi, del Medico del Dipartimento di Igiene della ASL e della Commissione Edilizia Comunale se presente.

3. Il responsabile rilascia l'autorizzazione a costruire, su conforme parere del Medico del Dipartimento di Igiene della ASL, entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto o dei documenti integrativi eventualmente richiesti.

4. L'autorizzazione è notificata al destinatario ovvero consegnata a sue mani facendosi rilasciare apposita ricevuta sulla copia del Comune, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

5. La costruzione della tomba deve essere iniziata entro 6 mesi dalla data di ricevimento della autorizzazione ed ultimata entro 1 anno dalla data di inizio, pena la decadenza della concessione d'uso dell'area e dall'autorizzazione a costruire e l'incameramento della cauzione prestata.

6. L'uso delle tombe è consentito soltanto dopo il collaudo di cui all'art 62 e l'agibilità della tomba, effettuati dall'U.T.C. e dalla ASL, al fine di accertare anche la conformità della costruzione al progetto assentito ed alle prescrizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

SEZIONE III

MANUTENZIONE - DECADENZA E RINUNCIA

ART. 56

MANUTENZIONE

1. Il concessionario ed i suoi eredi hanno il dovere di completare i lavori di realizzazione delle sepolture entro i perentori termini previsti dal presente regolamento; nonché di assicurare per tutto il periodo della concessione il decoro, la sicurezza e l'igiene dell'area o della sepoltura sia all'interno sia all'esterno della stessa, attraverso una costante manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Il Responsabile, qualora non si adempia ai predetti obblighi, dapprima diffida e, poi, ordina al concessionario l'esecuzione dei lavori ritenuti indispensabili, assegnando un congruo termine entro cui provvedere, con avvertenza che, decorso infruttuosamente tale termine, vi provvede il Comune con addebito delle relative spese.

3. I provvedimenti sindacali, nel caso siano irreperibili il concessionario ed i suoi eredi, si intendono notificati con la loro affissione per 30 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune.

4. L'eventuale inadempienza all'ordinanza del Responsabile di seguire la manutenzione completa

la decadenza dalla concessione, salva causa di forza maggiore o idonea giustificata motivazione.

ART. 57

DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. Il Responsabile del servizio, previa comunicazione dell'avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90, dichiara, con apposita determinazione, la decadenza dalla concessione cimiteriale, salvo causa di forza maggiore documentata, nei seguenti casi :

a) quando non sia presentato il progetto per la costruzione entro il termine previsto dal primo comma dell'art 55;

b) quando sono realizzate opere senza la prescritta autorizzazione;

c) quando i lavori di costruzione della sepoltura non siano ultimati nei termini previsti dal comma 5 dell'art 55;

d) quando nelle sepolture sono accolte, senza autorizzazione del Sindaco, salme di persone non aventi il diritto al seppellimento;

e) quando delle sepolture si faccia oggetto di lucro o speculazione;

f) quando non si adempie all'ordinanza sindacale con cui si ingiunge la esecuzione di lavori di manutenzione;

g) quando il concessionario non ha più eredi;

2. La determinazione dichiarativa della decadenza è notificata al concessionario o ad almeno uno dei suoi eredi e, nel caso di irreperibilità degli stessi, a mezzo sua pubblicazione, per 30 giorni consecutivi, all'Albo pretorio del Comune.

3. Per effetto della dichiarazione di decadenza il Comune rientra nel pieno e legittimo possesso materiale e legale dell'area cimiteriale, che può essere concessa ad altri.

4. Qualora sull'area insiste un'opera edilizia, il proprietario dei materiali ha il diritto di asportarli, purché ciò avvenga entro il congruo termine, non inferiore a trenta giorni, stabilito dal Responsabile del servizio. Se nelle sepolture sono custodite salme, il predetto termine deve decorrere dalla data della prescritta estumulazione.

5. Se il titolare non presenta, entro un anno dalla data di notifica della deliberazione di decadenza, istanza per demolire la sepoltura e asportarne i materiali risultanti, perde questo diritto e può chiedere al Comune soltanto di acquistare la proprietà delle opere realizzate al prezzo determinato dall'Ufficio Tecnico comunale. La Giunta comunale qualora non abbia interesse ad acquistare le predette opere stabilisce di demolirle a cura del Comune e con rivalsa delle spese sul proprietario.

6. Le sepolture acquisite dal Comune possono essere utilizzate con le stesse modalità e condizioni dei loculi di proprietà comunale ovvero cedute in concessione per 99 anni a privati che devono corrispondere il prezzo dell'area vigente al momento e il predetto valore economico delle opere edilizie.

ART. 58

RINUNCIA DI CONCESSIONE

1. La rinuncia alla concessione di un loculo di proprietà comunale o di un area è possibile soltanto quando il loculo o l'area per il tumulo non siano stati ancora utilizzati con l'accoglimento di salme ovvero si siano resi liberi per il trasferimento delle salme in altro cimitero o in altre sepolture di questo cimitero.

2. Nell'ipotesi di vacanza del loculo per trasferimento della salma in altro cimitero non sorgerà alcun diritto al rimborso ed il loculo tornerà immediatamente nella disponibilità dell'ente Comunale; Nell'ipotesi di vacanza del loculo per spostamento della salma all'interno del cimitero medesimo, sorgerà a carico del richiedente l'obbligo di versare all'ente comunale l'eventuale differenza tra l'onere già sostenuto per il loculo resosi vacante ed il nuovo loculo di destinazione.

3. Per le eventuali opere realizzate, il proprietario dei materiali ha il diritto di asportarle, purché ciò avvenga entro il congruo termine stabilito dal Responsabile. La mancata asportazione nel predetto termine fa acquistare al Comune stesso la proprietà delle medesime opere, che possono, essere demolite o cedute in concessione ai sensi del comma 6 dell'art 57.

SEZIONE IV
CARATTERISTICHE DELLE TOMBE - AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

ART. 59

CARATTERISTICHE DELLE TOMBE

1. Dal piano di calpestio del marciapiedi alla quota dell'estradosso del solaio di copertura l'altezza complessiva delle costruzioni non può superare quella rispettivamente di seguito indicata:

a) tomba per tumulazione di una salma: 85 cm;

b) tomba per tumulazione di due salme sovrapposte: 170 cm;

2. Le tombe possono essere realizzati a due moduli affiancati sul lato comune oppure a due moduli sovrapposti l'uno sopra l'altro oppure a quattro moduli affiancati sul lato comune e sovrapposti.

3. La tomba non potrà, comunque, essere costituito da oltre due unità sovrapposte.

4. La distanza laterale tra una tomba e l'altra o tra una tomba e un eventuale ostacolo deve essere non inferiore a 50 cm.

5. La superficie di ogni costruzione deve essere limitata alla superficie assegnata in concessione, di cui può essere utilizzata per verde esterno non oltre il 20 %.

6. Le pareti sia interne ed esterne devono essere intonacate.

7. I marmi o le pietre che chiudono i loculi, costituiti da unica lastra, devono essere uguali e dello stesso colore per tutta la sepoltura.

8. Le tombe devono avere dimensioni massime interne nette non inferiori alle seguenti, salvo eventuali successive modificazioni prescritte da norme legislative o regolamentari:

Larghezza: 75 cm;

Lunghezza: 220 cm

Altezza: 65 cm.

9. Le dimensioni massime esterne delle tombe, invece, devono essere:

Larghezza: 95 cm;

Lunghezza: 240 cm

Altezza: 85 cm.

Comunque per le eventuali trasformazioni e nuove costruzioni che risultino ammissibili, le dimensioni di cui sopra non potranno superare quelle delle tombe circostanti, nella stessa zona.

ART. 60

ELABORATI PROGETTUALI

1. Il progetto esecutivo per la costruzione o la ristrutturazione o il restauro della tomba, firmato dal concessionario o da uno dei suoi eredi legittimi o dal legale rappresentante della associazione, nonché dal progettista, deve essere costituito dai disegni redatti in pianta, sezione e prospetti in scala 1:20

2. Prima dell'inizio dei lavori è obbligatorio da parte del richiedente l'autorizzazione o la concessione edilizia comunicare per iscritto al Responsabile dell'U.T.C. gli estremi del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice dei lavori. Il direttore dei lavori ed il titolare dell'impresa devono sottoscrivere per conferma la predetta comunicazione.

ART. 61

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

1. Il Responsabile dell'U.T.C. rilascia l'autorizzazione edilizia per consentire la costruzione di una tomba conformemente al progetto presentato, sul quale hanno espresso i propri distinti pareri obbligatori il Dirigente dell'Ufficio Igiene e Prevenzione della ASL e la Commissione edilizia comunale.

2. Il parere igienico-sanitario del Dirigente della ASL è anche vincolante.

3. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia

conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

ART. 62

ESECUZIONE LAVORI COLLAUDO - AGIBILITA'

1. I lavori sono eseguiti durante gli orari di apertura al pubblico del cimitero comunale ed in conformità al progetto autorizzato, nonché nel rispetto delle norme del presente regolamento e della legge.

2. Il concessionario ha l'obbligo :

a) di comunicare all'Ufficio Tecnico, prima di iniziare i lavori, gli estremi ed il codice fiscale dell'impresa e del direttore lavori, i quali devono controfirmare per conferma la comunicazione;

b) di comunicare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori;

c) di presentare all'Ufficio Tecnico comunale copia della ricevuta della lettera di deposito dei calcoli del cemento armato della tomba presso l'Ufficio del Genio Civile, il collaudo statico

d) di richiedere il sopralluogo del Tecnico comunale e del Dirigente del servizio di igiene dell'ASL, ai fini dell'emissione dei rispettivi nulla osta tecnico e di agibilità sanitaria per la utilizzazione della sepoltura.

3. Il Responsabile dell'U.T.C., previo parere obbligatorio e vincolante del Dirigente del servizio igiene dell'ASL soltanto per le modifiche strutturali essenziali dal punto di vista igienico-necroscopico, può prescrivere modifiche alle opere costruite in violazione al progetto autorizzato, al presente regolamento o alla legge.

4. Nella redazione dei progetti e nella direzione dei lavori si osservano le norme legislative inerenti l'abilitazione e le competenze professionali, nonché quelle relative alle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

SEZIONE V

LAVORI E IMPRESE PRIVATI

ART. 63

ORARIO E PERMESSO

1. I lavori di costruzione, manutenzione e restauro devono essere eseguiti da parte del concessionario, o direttamente o per mezzo di imprese regolarmente iscritte all'Albo delle imprese tenuto presso la competente Camera di Commercio, soltanto durante gli orari di apertura al pubblico dello stesso, ad eccezione dei giorni festivi.

2. Tutti i lavori devono essere sospesi nei giorni dal 25 ottobre al 5 novembre compresi, salvo quelli indilazionabili per dare sepoltura.

3. L'Ufficio Tecnico comunale comunica al custode del cimitero quali lavori possono eseguirsi e gli estremi del concessionario, dell'impresa e del direttore dei lavori.

4. E' fatto assoluto divieto a tutti i dipendenti comunali di eseguire o progettare o dirigere, anche fuori dell'orario di lavoro di istituto, lavori privati da realizzare all'interno del cimitero, salvo quelli inerenti una concessione personale o di parenti o affini entro il secondo grado civile.

ART. 64

CANTIERE

1. Il cantiere deve essere recintato a regola d'arte nell'ambito dell'area interessata ai lavori di costruzione, in modo da evitare danni a terzi, persone e/o cose.

2. E' vietato occupare spazi attigui. Eccezionalmente il custode del cimitero può autorizzare il deposito di altri materiali in luoghi all'uopo da lui indicati, e ciò per il tempo strettamente necessario per la loro lavorazione in giornata o il trasferimento nel predetto cantiere.

3. All'interno del cimitero possono essere depositati soltanto le attrezzature e le impalcature indispensabili per l'esecuzione dei lavori ed i materiali edili già pronti all'uso, necessari per i lavori

giornalieri, evitando la lavorazione sul posto.

4. L'esecuzione dei lavori deve essere svolta assicurando l'esatta e quotidiana pulizia dei luoghi interessati pure circostanti, trasportando i materiali di risulta fuori dal cimitero nella discarica autorizzata.

ART. 65

RESPONSABILITA' PER DANNI

1. Il concessionario e l'impresa sono responsabili in solido dei danni cagionati a terzi, con espressa esenzione da ogni e qualsiasi responsabilità anche solidale del Comune, il quale non risponde degli eventuali danni o furti che durante l'esecuzione dei lavori i concessionari o le imprese dovessero subire da parte di terzi.

CAPO XIII

PERSONALE COMUNALE

ART. 66

DIPENDENTI ADDETTI AI SERVIZI CIMITERIALI

1. Il numero, le qualifiche funzionali, le figure professionali, le mansioni, nonché lo stato giuridico ed economico dei dipendenti comunali addetti ai servizi cimiteriali sono disciplinati, per quanto non previsto nel presente regolamento, dal regolamento organico e dall'annessa pianta organica del personale di questo Comune.

ART. 67

ADDETTI AL CIMITERO

1. L'addetto è un dipendente comunale tenuto a:

- tenere aggiornato il registro delle tumulazioni;
- assistere e sorvegliare, insieme al Dirigente Sanitario, alle estumulazioni, sottoscrivendo il relativo verbale;
- segnalare eventuali lavori di costruzione, di manutenzione e di pulizia alle sepolture, eseguiti dai privati, non conformi alle norme del presente regolamento;
- comunicare immediatamente al Sindaco ed al Dirigente sanitario le irregolarità che venissero rilevate nel cimitero;
- segnalare all'ufficio preposto la necessità interventi di manutenzione e di pulizia, in particolare per le strutture del cimitero monumentale di Gairo Vecchio;
- Adempimenti di cui all'art. 79.

CAPO XIV

POLIZIA INTERNA

ART. 68

APERTURA AL PUBBLICO

1. Compete al Sindaco determinare, con propria ordinanza, l'orario di apertura al pubblico del cimitero comunale, tenuto conto delle tradizioni locali, del personale dipendente disponibile, delle stagioni.

2. Nei giorni festivi l'apertura è assicurata anche nelle ore pomeridiane.

3. La visita in orario diverso da quello ordinario è consentita, sempre alla presenza del personale dipendente, soltanto per eccezionali casi all'uopo autorizzati dal Sindaco.

ART. 69

LIMITI DI ACCESSO

1. E' fatto divieto di ingresso nel cimitero:

- a) ai minori di anni 14 non accompagnati da persona maggiorenne;
- b) alle persone in evidente stato di ubriachezza o di tossicodipendenza;
- c) alle persone vestite in modo indecoroso o comunque in contrasto con il senso di rispetto con il culto verso i defunti;
- d) a persone riunite in un gran numero per manifestazioni diverse dai cortei funebri, religiosi o civili, senza autorizzazione del Sindaco;
- e) a chiunque, allorché il Sindaco, per motivi di ordine pubblico, di igiene pubblica, di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi la necessità del divieto di ingresso.

ART. 70

RITI RELIGIOSI

1. All'interno del cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri, in onore di un singolo defunto o indistintamente di tutti i defunti, svolti secondo il rito della religione cattolica o di qualsiasi confessione religiosa purché non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

ART. 71

DIVIETI PARTICOLARI

1. Nel cimitero è vietato tenere comportamenti irriverenti o comunque incompatibili con il rispetto dovuto verso i defunti o con il culto in onore degli stessi da chiunque praticato, ed in particolare:

- a) fare chiasso, cantare o comunque parlare ad alta voce;
- b) asportare, rimuovere o danneggiare fiori, piante, ornamenti, lapidi o comunque oggetti di proprietà altrui;
- c) abbandonare fiori appassiti o comunque rifiuti al di fuori dei contenitori all'uopo predisposti dal Comune,
- d) accumulare la neve sulle tombe;
- e) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specialmente con richiesta di elemosina, con la distribuzione di volantini, con l'offerta anche verbale di servizi o beni, con queste, con comportamenti o atti analoghi;
- f) svolgere riprese fotografiche o cinematografiche o televisive, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco e, se concernenti persone o tombe private, senza l'autorizzazione degli interessati;
- g) eseguire qualsiasi tipo di lavori senza autorizzazione del Sindaco e del concessionario;
- h) assistere alla esumazione o estumulazione di salme quando ciò sia vietato per motivi di tutela della salute e dell'igiene pubblica ovvero quando sia vietato dai parenti più prossimi del defunto.

2. I su citati divieti, se ed in quanto applicabili, possono essere estesi con ordinanza del Sindaco pure sugli spazi ed aree pubblici limitrofi al cimitero comunale.

ART. 72

LAPIDI ED OGGETTI FUNEBRI

1. Il potere di decidere qualsiasi cosa in ordine alla destinazione della salma o della sua tomba o chiedere l'autorizzazione al Sindaco per collocare o modificare lapidi o oggetti funebri sulla tomba compete in ordine prioritario al coniuge, ai figli, ai parenti ascendenti e discendenti in linea retta e in linea collaterale del defunto. In caso di disaccordo tra parenti aventi uguale grado di parentela, prevale la volontà di quello che per primo ne ha fatto richiesta scritta.

2. sulla lapide devono essere indicati il cognome, il nome, e le date di nascita e di morte del defunto sepolto. Per la donna coniugata può essere aggiunto il cognome del marito, a condizione che sia preceduto dalla particella "in".

3. L'iscrizione o la modifica sulla lapide di una breve epigrafe deve essere autorizzata dal Sindaco. Nella richiesta di una epigrafe in una lingua straniera deve essere riportata la traduzione in lingua italiana.

4. Ad eccezione dei fiori, è vietato utilizzare omaggi, decorazioni e ricordi facilmente deteriorabili e l'impiego come portafiori di barattoli o altri contenitori di recupero.

5. Le fotografie collocare sulle lapidi devono essere eseguite a smalto.

6. Il Sindaco, in caso di violazione delle norme contenute nel presente articolo può ordinare la rimozione o la modifica per adeguarsi a quanto sopra previsto.

ART. 73

CREMAZIONE

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal Defunto.

In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli art. 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata dal Notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 legge n. 150 del 04/01/1968.

L'autorizzazione alla Cremazione deve essere rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso. A tal fine occorrerà esibire il certificato medico ad uso cremazione, con firma del medico autenticata dalla U.S.S.L. competente per territorio e la volontà del defunto.

La circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 prevede la possibilità di procedere alla cremazione dei resti mortali od ossei laddove non sia dissenziente il coniuge o in mancanza il parente più prossimo.

La facoltà di poter procedere alla cremazione dei resti riesumati, consente il ricongiungimento in unica sepoltura del gruppo familiare.

CAPO XV

NORME VARIE E FINALI

ART. 74

SANZIONI

1. Le violazioni delle norme del presente regolamento sono accertate dal Responsabile di cui all'art. 67, il Responsabile dell'area di competenza adotta il provvedimento di applicazione della sanzione e ne determina l'ammontare tra un minimo edittale di 500 € ed un massimo edittale di 2000 €.

ART. 75

RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia al DPR 10 settembre 1990, n. 285, al R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 al T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari attinenti la materia di cui trattasi.

ART. 76

UFFICI COMUNALI COMPETENTI

1. 1. Copia del presente regolamento è in dotazione, per quanto di competenza, ai seguenti uffici comunali: segreteria, stato civile, tecnico, ragioneria, polizia urbana. Una copia, inoltre, deve essere tenuta dal dipendente addetto al cimitero.

ART. 77

DIRITTO DI VISIONE E DI COPIA

2. Ogni cittadino ha diritto di prendere visione del presente regolamento e di chiederne copia, pagando soltanto i costi di riproduzione, integrale o parziale; secondo le norme dettate dall'apposito regolamento che disciplina il diritto di accesso agli atti comunali.

ART. 78

ABROGAZIONI DI ALTRE NORME

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni regolamentari vigenti precedentemente.

ART. 79
DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA CONCESSIONE DI AREE E LOCULI CIMITERIALI
(CIMITERO MONUMENTALE DI GAIRO VECCHIO)

1) Prescrizioni generali

All'interno del cimitero monumentale di Gairo Vecchio, al fine di mantenere tale peculiarità, sarà consentito eseguire estumulazioni ed esumazioni delle salme presenti, ma è fatto divieto assoluto di modificare e/o demolire le tombe rese libere; sarà compito del responsabile di cui all'art. 67 verificare il pieno rispetto del divieto di cui al precedente periodo.

Nel caso di violazione del divieto di cui al comma precedente, accertata dal responsabile di cui all'art. 67 sarà comminata una sanzione pecuniaria da 500 a 2000 €, con provvedimento del responsabile dell'area di competenza.

In tali spazi l'Amministrazione consentirà, previa richiesta, la tumulazione nelle tombe di cui al precedente comma, dando priorità a quei cittadini che dimostreranno di avere dei legami di parentela entro il 1° grado con il defunto che si trova sepolto nel Cimitero.

E' fatto obbligo per il richiedente la prestazione di idonea garanzia pecuniaria pari a € 800,00.

Fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, gli spazi liberi presenti all'interno del cimitero saranno valorizzati dall'Amministrazione al fine di adibirli ad aree verdi. In tali aree è preclusa la realizzazione di tombe e/o sepolture.

All'interno del cimitero sarà preclusa qualsiasi sopraelevazione di tombe singole dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Nell'esecuzione di opere di manutenzione delle tombe si dovrà prestare particolare cura a non danneggiare e/o modificare le tombe esistenti.

E' vietato modificare la finitura esterna delle sepolture, le tonalità di colore, i materiali utilizzati le fotografie dei defunti e la tipologia edilizia.

Tutte le sepolture effettuate dal 2005 in poi dovranno essere regolarizzate in base a quanto stabilito nel presente regolamento.

(CIMITERO DI GAIRO S.E.)

1) Prescrizioni generali

All'interno del cimitero di Gairo S.E sarà consentito eseguire estumulazioni ed esumazioni delle salme presenti;

Gli spazi liberi presenti all'interno del cimitero saranno valorizzati dall'Amministrazione al fine di adibirli ad aree verdi. In tali spazi è preclusa la realizzazione di tombe e/o sepolture.

2) Spazi disponibili per la realizzazione di tombe e/o sepolture.

Per spazi disponibili si intende:

- a) Aree cimiteriali inedificate, presenti nelle aree di sepoltura già compromesse e parzialmente edificate, così

come individuate nella planimetria allegata. In tali spazi l'Amministrazione consentirà, previa richiesta, la realizzazione di tombe dando priorità a quei cittadini che dimostreranno di avere dei legami di parentela entro il 1° grado con il defunto che si trova seppellito nel Cimitero.

b) Loculi cimiteriali o tombe resi liberi a seguito di estumulazione o esumazione;

All'interno del cimitero, dall'entrata in vigore del presente regolamento, sarà consentita la sopraelevazione di tutte le tombe a terra nel limite di max 2 loculi ed entro i limiti di altezza previsti dalla legge.

Si dovrà prestare particolare cura nell'armonizzare la finitura esterna delle sepolture, per tonalità di colore, i materiali utilizzati e la tipologia edilizia, con quelle circostanti e comunque nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla SEZIONE IV del presente regolamento.

(CIMITERO DI GAIRO TAQUISARA)

1) Prescrizioni generali

All'interno del cimitero sarà consentito eseguire estumulazioni ed esumazioni delle salme presenti;

Gli spazi liberi presenti all'interno del cimitero saranno valorizzati dall'Amministrazione al fine di adibirli ad aree verdi. In tali spazi è preclusa la realizzazione di tombe e/o sepolture.

2) Spazi disponibili per la realizzazione di tombe e/o sepolture.

Per spazi disponibili si intende:

c) Aree cimiteriali inedificate presenti nelle aree di sepoltura già compromesse e parzialmente edificate così come individuate nella planimetria allegata;

d) Loculi cimiteriali o tombe resi liberi a seguito di estumulazione o esumazione;

In tali spazi l'Amministrazione consentirà, previa richiesta, la realizzazione di tombe dando priorità a quei cittadini che dimostreranno di avere dei legami di parentela entro il 1° grado con il defunto che si trova seppellito nel Cimitero.

Qualora possibili, nei lavori di realizzazione ex novo di tombe, sopraelevazioni o nell'esecuzione di opere di manutenzione delle stesse si dovrà prestare particolare cura nell'armonizzare la finitura esterna delle sepolture, per tonalità di colore, i materiali utilizzati e la tipologia edilizia, con quelle circostanti e comunque nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla SEZIONE IV del presente regolamento.

Appendice I

Tariffe:

- ❖ La tariffa per la concessione di un loculo di proprietà del Comune per la tumulazione di una salma è commisurato al costo di realizzazione sostenuto dal Comune, maggiorato del costo relativo alla gestione e cura del cimitero da stabilirsi successivamente con Delibera di Giunta Comunale.
- ❖ Per la concessione o rinnovo del diritto d'uso (o di superficie) di aree per la costruzione di sepolture private a inumazione o tumulazione tariffa da corrispondere è pari a:
 - a) Individuale € 180,00 al mq.per 10 anni.
 - b) Per famiglie € 180,00 al mq.per 10 anni.
 - c) Per collettività € 180,00 al mq.per 10 anni.maggiorato del costo relativo alla gestione e cura del cimitero da stabilirsi successivamente con Delibera di Giunta Comunale.
- ❖ **La tariffa per la tumulazione provvisoria (per 12 mesi ed estesi eccezionalmente a 20) è pari al 10 % di quella per la concessione di un loculo (99 anni).**
- ❖ Nel caso di rinuncia e/o trasferimenti di feretro, si rimanda all'Art. 58 del presente regolamento.